



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

OGGETTO: D.P.R. 445/2000 Testo Unico in materia di documentazione amministrativa.
 Applicabilità della relativa normativa al certificato d'idoneità al maneggio delle armi e all'attestazione del superamento del corso di tiro a segno, obbligatorio per chi presta servizio armato presso enti pubblici o privati.

AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA	LORO SEDI
AI QUESTORI DELLA REPUBBLICA	LORO SEDI
AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO	BOLZANO
AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI TRENTO	TRENTO
AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA	AOSTA

e, per conoscenza

AL GABINETTO DEL MINISTRO	SEDE
AL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA	
• SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO	SEDE
• UFFICIO CENTRALE ISPETTIVO	SEDE
AL MINISTERO DELLA DIFESA	ROMA
AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI	ROMA
AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA	ROMA
AL C.O.N.I.	ROMA
ALL'U.I.T.S.	ROMA

Pervengono allo scrivente Ufficio numerosi quesiti in merito alla possibilità di accettare una dichiarazione sostitutiva di certificazione, in luogo dell'originale del certificato attestante l'idoneità al maneggio delle armi, rilasciato dalle Sezioni del Tiro a Segno Nazionale come previsto dal combinato disposto dell'art. 8 della L. n. 110 del 1975 e dell'art. 251, comma 2, del D.lgs. n. 66/2010, e necessario ai fini del rilascio di autorizzazioni di polizia in tema di armi.

La problematica è sorta con l'emanazione della Legge n. 183 del 2011 - la cui entrata in vigore è stata differita al 1° gennaio 2012 dal D.L. n. 216 del 2011 - che all'art. 15, comma 1, lettera a), ha modificato l'art. 40, rubricato *Certificati*, del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. 445 del 2000).

L'art. 40, al comma 01 recita: "Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con la pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47."; il comma 02 stabilisce: "Sulle certificazioni



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi".

La citata norma è stata interpretata e attuata dalle Sezioni del Tiro a Segno Nazionale, apponendo la dicitura prevista dal comma 02 dell'art. 40 sopra citato ai certificati d'idoneità al maneggio delle armi, con ciò ritenendoli implicitamente dei *certificati* in senso stretto, rientranti nella categoria prevista e disciplinata dal D.P.R. 445 del 2000.

L'aspetto che ha generato dubbi applicativi è rappresentato dalla determinazione della natura giuridica di Pubblica Amministrazione o meno delle Sezioni del Tiro a Segno Nazionale. Tale interrogativo è sorto in relazione al dettato della prima parte del comma 01 dell'art. 40, allorché si riferisce alle *certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione*. Infatti, l'apparente evidenza del dato letterale imponeva la qualificazione come Pubblica Amministrazione delle Sezioni territoriali dell'Unione Italiana di Tiro a Segno.

Si ritiene che il nodo della questione vada ricercato nell'individuazione dell'ambito di applicabilità della normativa in tema di autocertificazione, determinando se le norme siano applicabili esclusivamente alle certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione, o se vada esteso, ed in base a quale fondamento giuridico, anche agli esercenti un pubblico servizio.

Occorre definire in modo corretto la legittimazione soggettiva ad emettere certificazioni, non limitando l'interpretazione dell'art. 40 al dato letterale, ma compiendo un'analisi sistematica delle norme contenute nell'intero decreto. Il Capo I, dedicato alle *Definizioni e ambito di applicazione*, all'art. 1 lettera f), contiene la nozione di *Certificato* definendolo "il documento rilasciato da un'amministrazione pubblica avente funzione di ricognizione, riproduzione o partecipazione a terzi di stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche". Pertanto è da ritenere *certificato*, non solo quello proveniente da una pubblica amministrazione, ma anche quello che sia il frutto di un accertamento di uno stato, qualità personale o fatto compiuto dal titolare di una funzione pubblica. Inoltre, l'art. 1, lettera p), individua le *Amministrazioni certificanti* nelle amministrazioni e nei gestori di pubblici servizi che detengono nei propri archivi le informazioni e i dati contenuti nelle dichiarazioni sostitutive.

È da ritenere che la legittimazione soggettiva a rilasciare *certificati* in senso tecnico appartenga tanto alle pubbliche amministrazioni, quanto agli esercenti una pubblica funzione o gestori di un pubblico servizio. Pertanto, le Sezioni del Tiro a Segno Nazionale, nell'espletamento della funzione prevista dall'art. 8, L. n. 110/1975 e disciplinata dall'art. 251, comma 2 del D.lgs. n. 66/2010, ai fini del rilascio del certificato d'idoneità al maneggio delle armi, sono da inquadrare nella categoria degli esercenti una pubblica funzione, così come espressamente richiamato dall'art. 61 comma 2, del D.P.R. n. 90/2010.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

Si rende a questo punto necessario individuare in quale delle fattispecie contemplate nella Sezione II del decreto dedicata ai certificati (Artt. 40 - 42), vada correttamente collocato il titolo concernente l'abilitazione al maneggio delle armi.

Si ritiene che il certificato d'idoneità al maneggio delle armi vada collocato all'interno della fattispecie dell'art. 42, in quanto rientrante nei titoli di abilitazione rilasciati al termine di corsi di formazione. Il certificato di abilitazione in questione è correttamente denominato "diploma" ed è rilasciato all'interessato in originale e privo della dicitura prevista dal comma 02 dell'art. 40.

Rientrando l'art. 42 (rubricato *Certificati di abilitazione*) nella Sezione II (denominata *Certificati*), è da ritenere che i certificati di abilitazione siano una *species* del più ampio *genus* dei certificati e pertanto anche ad essi si applichi la disciplina generale in materia, che prevede - nei rapporti con la pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi - la loro sostituzione con le dichiarazioni sostitutive di certificazione, come si desume dall'analisi della lettera n), del comma 1), dell'art. 46, che contempla i corsi di abilitazione tra i certificati che possono essere comprovati da dichiarazioni sostitutive di certificazioni.

Si rileva che le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono.

Pertanto, gli uffici territoriali potranno fornire all'utenza il modulo allegato alla presente - reperibile altresì (anche in formato compilabile) nella pagina web del sito della Polizia di Stato all'indirizzo www.poliziadistato.it nella sezione *Per il cittadino/Armi* - al fine di consentire la produzione della dichiarazione sostitutiva di certificazione, in luogo del certificato di abilitazione al maneggio delle armi.

L'accertamento dell'autocertificabilità dei titoli in questione impone di rammentare le modalità di invio e di sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive. Tali aspetti sono disciplinati dall'art. 38 del D.P.R. 445/2000 e dall'art. 65, comma 1, lettera c), del D.lgs. n. 82 del 2005 (Codice per l'amministrazione digitale), che prevedono la possibilità d'invio di tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione anche per fax o via telematica, in tal caso la dichiarazione sarà sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica del documento d'identità; mentre in caso di presentazione diretta, sarà sottoscritta in presenza del dipendente addetto a cui si esibirà il documento, di cui saranno annotati gli estremi.

Si pone l'attenzione degli uffici territoriali sugli obblighi incombenti in tema di controllo della veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio, per cui si dovrà procedere a controllare ogni dichiarazione sostitutiva per cui vi siano fondati dubbi sulla sua veridicità; mentre per quelle per cui non emergano tali dubbi si rimette all'attenta e prudente valutazione delle SS. LL. la misura dei controlli da compiere, tenendo nella dovuta considerazione la delicatezza del titolo oggetto di autocertificazione posto a base del procedimento amministrativo volto all'emissione di



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

un'autorizzazione in tema di armi, per cui sarebbe legittimo procedere alla più ampia verifica ritenuta opportuna. Le verifiche saranno effettuate anche attraverso strumenti informatici o telematici, ovvero consultando direttamente gli archivi del certificante, qualora possibile. Si richiama l'attenzione in merito al rispetto delle altre prescrizioni previste dagli artt. 71 e 74 del decreto.

Analoghe considerazioni possono essere svolte in merito a quanto previsto dall'art. 251, comma 1, del D.lgs. n. 66 del 2010, in tema di obbligatorietà della frequenza e superamento di un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno, da parte di chi presta servizio armato presso enti pubblici o privati. Infatti, il superamento del previsto corso annuale obbligatorio presso le citate sezioni è da inquadrare nei titoli abilitativi, consentendo al frequentatore la prosecuzione della propria attività professionale di espletamento di un servizio armato presso enti pubblici o privati. Pertanto, la relativa attestazione sarà correttamente denominata "patentino", ex art. 42 D.P.R. 445/2000, rilasciata in originale e priva della dizione prevista dal comma 02 dell'art. 40. Il citato patentino potrà essere oggetto di dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato, ai sensi dell'art. 46, comma 1, lettera n), poiché rientrante nei certificati di abilitazione. Si richiama quanto sopra detto in tema di controllo della veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Marco Valentini

Marco Valentini

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
DEL PATENTINO DI IDONEITÀ AL TIRO**

(ARTT. 42 E 46, LETTERA N, D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445 E SS.MM.II.)

Il sottoscritto _____
cognome *nome*

nato a _____ () il _____
luogo *(prov.)* *data gg/mm/anno*

codice fiscale _____

residente a _____ ()
luogo *(prov.)*

via/piazza _____ n. _____
indirizzo *civico*

di professione _____

presso _____
indicare l'Ente pubblico o privato presso il quale si presta servizio

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti attraverso il provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del richiamato D.P.R.; ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. sotto la propria responsabilità

DICHIARA

di aver superato in data _____, presso la Sezione del Tiro a Segno Nazionale di _____ - la cui iscrizione in data _____ è stata annotata al numero _____ del Registro _____ (precisare se degli "Iscritti obbligati" o "Iscritti volontari") -, il corso regolamentare di tiro prescritto dall'art. 251, comma 1, del D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, conseguendo il titolo contraddistinto dal numero _____.

Dichiara, infine, di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Il dichiarante

_____, _____, _____
luogo *data* *firma*

